

**F. Reggio, *Giustizia Dialogica, Luci e Ombre della Restorative Justice*, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 229.**

di

**Francesco Pozziani**

*"Non l'uomo fu fatto per il sabato ma il sabato per l'uomo (NT, MC 2, 27): questa provocazione – che contrappone un autentico umanesimo ad una visione dogmatica e fideistica della legge (e nella legge) - ci ricorda come, sottratte al riferimento continuo, costante, e problematico alla condizione umana e al bisogno di giustizia che essa quotidianamente esprime, le norme e le loro applicazioni rischiano di risolversi – contro l'uomo stesso – in monstra legm"* (p. 212): è con questa acuta riflessione, ispirata da un versetto del Vangelo di Marco, che l'Autore Federico Reggio conclude l'interessante saggio *"Giustizia Dialogica – Luci e ombre della Restorative Justice"*, riassumendone sinteticamente ed emblematicamente il contenuto.

Il testo propone una presentazione ed un approccio critico al tema della *Restorative Justice*, una corrente di pensiero tematizzata nel Nord America verso la fine degli anni 80, nata dal profondo stato di crisi che investe la giustizia penale.

Il fine ultimo di tale corrente, pur nelle sue svariate articolazioni, è quello di porre l'accento sulla dimensione ripartiva della pena attraverso un mutamento di prospettiva nel modo di intendere la sanzione penale e la sua determinazione.

L'Autore, Federico Reggio, avvocato e dottore di ricerca in Filosofia del Diritto, Metodo e Tradizioni Giuridiche, ha seguito per alcuni anni il dibattito sulla *Restorative Justice*, teoria della quale ha approfondito lo studio negli Stati Uniti, presso il *Center for Justice and Peacebuilding* della Eastern Mennonite University.

Negli Stati Uniti l'Autore ha avuto modo di confrontarsi direttamente con il professor Howard Zehr, uno dei massimi teorici e propugnatori della teoria della *Restorative Justice*, il cui pensiero viene difatti più volte ripreso nel corso dell'opera.

Strutturalmente il testo si suddivide in due parti principali.

La prima, intitolata *"Idea storia prassi applicative e luoghi comuni"*, si propone come una panoramica generale sul tema della *Restorative Justice*.

Nel primo capitolo, intitolato "*Restorative Justice: elementi costitutivi*" (pp. 21-52), l'Autore individua il fulcro del concetto di *restoration*, partendo da una analisi proposta dal professor Zehr; per la quale: "*il crimine è una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali; le violazioni creano obblighi; l'obbligo centrale è quello di raddrizzare i torti*"<sup>1</sup>. Il concetto di *restoration* pertanto si sostanzia nel porre rimedio alla lesione causata dalla violazione criminosa.

Successivamente l'Autore propone un confronto tra il modello penale proposto dalla *Restorative Justice* ed il modello legale tradizionale, ponendone in luce le differenze in termini di: concezione del reato, soggetto leso dal reato, concezione della pena, soluzione del conflitto ed elemento consensuale. Egli utilizza allo scopo un utile schema comparativo di immediata comprensione anche per il lettore meno esperto (p. 27).

L'analisi prosegue con la descrizione dei principali modelli di "*restorative practice*" teorizzati dalla dottrina ed attualmente in uso in alcuni sistemi legali extraeuropei: il *victim-offender mediation* (VOM), il *Family Group Conferencing*, i *Circle Processes* e i *Circle Sentencing* (pp. 29-40).

Dopo aver delineato *pro et contra* di ciascun modello l'Autore focalizza la propria attenzione su alcuni istituti attualmente presenti nel sistema giuridico italiano che in qualche modo potrebbero essere ricondotti all'idea di fondo della *Restorative Justice*. In particolare egli fa riferimento alla mediazione nel processo penale minorile (in cui il rapporto vittima offensore assume un ruolo fondamentale ai fini dello svolgimento del processo) (pp. 42-46), alla competenza penale del Giudice di Pace (che prevede espressamente la possibilità di un incontro fra offensore e vittima, atto a recepire o promuovere una forma di ricomposizione del danno e anche di riconciliazione) (pp. 46-50), ed infine alle norme di esecuzione penale (in cui trovano spazio condotte riparatorie a vantaggio della vittima o della società) (pp. 50-51).

Alla luce delle considerazioni svolte, tuttavia, l'Autore si dimostra scettico circa l'affermarsi della *Restorative Justice* in Italia, sottolineando come nel nostro sistema penale la riparazione sia esclusivamente uno strumento eventuale, spesso confuso con il solo risarcimento (p.51).

Da questa prima sommaria analisi l'Autore evince come il *restorative paradigm* sia costituito da un modello flessibile che ben può adattarsi a diversi sistemi legali, modificandosi di volta in volta a seconda del contesto socio-giuridico di riferimento. In realtà, tale flessibilità, sottolinea significativamente l'Autore, rischia di tramutarsi in un limite, dal momento che i teorici stessi del modello *restorative* non sono in grado di fornire un concetto unitario di *restoration*. È avvertita, pertanto, con sempre maggior vigore la necessità di un chiarimento concettuale, in grado di diradare i dubbi circa il vero significato del *restorative paradigm* (p. 52).

---

<sup>1</sup> H. Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, (PA) 2002, p. 19.

Dopo aver delineato i contenuti e le presunte correlazioni con il sistema penale italiano del paradigma *restorative*, l'Autore, nel secondo capitolo del saggio, intitolato "*Le origini frastagliate di un'idea*" (pp. 53-68), descrive le principali correnti di pensiero che maggiormente hanno inciso nello sviluppo concettuale della teoria della *Restorative Justice*. Egli sottolinea come alle origini di detta teoria vi siano matrici molto diverse fra loro e alle volte persino contrastanti, se non addirittura inconciliabili.

Viene delineato, quindi, un rapido *excursus* storico delle suddette dottrine che, tuttavia, negli intenti dell'Autore, non vuole essere una semplice parentesi nozionistica ma risulta fondamentale ai fini della comprensione della teoria *Restorative*.

L'Autore principia tale panoramica dalla teoria abolizionista e dall'*informal justice*, i cui studiosi di riferimento sono Jerold Auerbach e Roger Matthews (p. 54). Questi ultimi hanno denunciato l'eccessiva astrattezza e tecnicità del diritto penale moderno. Una forte critica alle strutture coercitive della giustizia penale è giunta anche dagli autori appartenenti alla cosiddetta scuola di Utrecht (Houlsman, Bianchi, Van Svaaning, Mathiesen, Morris). Tali autori hanno teorizzato una dimensione maggiormente *controversiale* della giustizia. Dette tesi sono sviluppate anche nei saggi di un autore norvegese, Nils Christie, che le porta all'estremo arrivando a definire il conflitto come una sorta di oggetto di proprietà delle parti, che, pertanto, deve essere gestito e risolto dalle stesse senza la partecipazione dello Stato.

L'Autore, tuttavia, si dimostra critico rispetto a tali posizioni sottolineando come "*l'abbandono delle strutture coercitive del diritto penale statale non sembra quindi in questi termini garantire il soggetto dal pericolo di trovarsi impigliato in rapporti altrettanto coercitivi e prevaricatori, ancorché informali e collocati su un piano privato*" (p. 57).

Altri movimenti culturali che hanno influenzato le teorie *restorative* sono quelli che hanno ridato centralità alla vittima del reato, in particolare i *Victims Movement*. L'Autore afferma come tali posizioni siano state estremizzate da una successiva teoria, quella della *Restitution*, volta a fare del risarcimento nei confronti della vittima, l'unico reale fine del diritto penale. I due principali esponenti di tale teoria Daniel Van Ness e Karen Strong riassumono la stessa in 5 punti principali: 1) la vittima è il soggetto autenticamente colpito dal reato; 2) sono necessarie forme di pena meno intrusive, e comunque alternative al carcere, 3) richiedere all'offensore di risarcire la vittima può avere un effetto riabilitativo; 4) la *restitution* è relativamente facile da ottenere e garantire, 5) un adeguato riconoscimento, reso in modo pronto e visibile, riduce istanze vendicative da parte di vittime e società civile.

L'Autore individua, tuttavia, un'ambiguità di fondo nella struttura della *restitution*: l'emergere, in detta teoria, di una visione debole e procedurale di equità che rinvia a un concetto di giustizia quale equilibrio negoziato, nato da un compromesso più che da un'indagine svolta ad indagare i contenuti, e il fondamento, delle pretese opposte (p. 63).

Altre teorie di riferimento per lo sviluppo concettuale della *Restorative Justice* risultano essere le istanze di matrice cristiana, con particolare riferimento alla tradizione mennonita e al mondo anabattista, caratterizzate da una connotazione fortemente comunitaria, riconciliativa e non semplicemente afflittiva della giustizia penale.

Gli ultimi due movimenti culturali analizzati dall'Autore in questa approfondita carrellata, sono l'etica femminista ed il comunitarismo (pp. 66-68).

L'Autore, in seguito all'analisi svolta, è costretto a porsi una domanda cruciale: le teorie descritte, alle volte persino confliggenti tra loro, sono state semplicemente assimilate e ricollocate *oborto collo* all'interno del paradigma *restorative*? Se così fosse la *Restorative Justice* risulterebbe semplicemente un grande contenitore in grado di tenere uniti vari paradigmi teorici senza tuttavia essere in grado di fornire una sintesi originale degli stessi.

L'Autore tenta di dare un risposta a detto quesito nel terzo capitolo del saggio intitolato: "*La restorative Justice fra luoghi comuni e consenso apparente*" (pp. 71-99).

Egli si propone di svelare quale sia l'odierna percezione che si ha della teorie *restorative* sottolineando come i contorni concettuali di detta teoria siano eccessivamente sfumati e bisognosi di un chiarimento. Il problema è stato ben individuato da Kay Harris il quale sottolinea come "*un problema che immediatamente si pone all'attenzione di chi si interessi di Restorative Justice è una continua carenza di chiarezza concettuale. Sebbene la quantità di scritti in materia sia decisamente aumentata negli ultimi anni, le definizioni e le descrizioni degli elementi portanti di tale concezione variano in modo significativo*"<sup>2</sup>.

A parere dell'Autore, il rischio è che il consenso generale che contraddistingue le teorie *restorative* trovi il proprio fondamento nella rarefazione concettuale del paradigma, tramutando quest'ultimo in un composito luogo comune approvato dai più a patto che non se ne affronti nel dettaglio lo studio degli elementi che lo compongono (p. 74).

Risulta pertanto necessario muoversi dal piano del consenso a quello dei contenuti, andando ad individuare quali siano le premesse concettuali che più condizionano la comprensione degli elementi essenziali del paradigma *restorative*.

L'Autore sottolinea come alcuni degli elementi fondamentali della teoria *restorative* costituiscano degli *endoxa*, delle opinioni condivise fra i vari sostenitori. In alcuni casi tale consenso è esclusivamente superficiale, portando l'autore a definire tali elementi degli *endoxa* apparenti. Tale superficialità deriverebbe appunto dalla vaghezza dei concetti che ne permette un'ampia, ma poco fondata, condivisione.

---

<sup>2</sup> M. Kay Harris, *Reflection of a Skeptical Dreamer: some dilemmas in Restorative Justice theory and practice*, in "Contemporary Justice Review" 1/1998, p.59.

L'Autore prende quindi in esame tre di tali *endoxa* che rivestono maggiore importanza fra i sostenitori del paradigma *restorative*: l'alternatività della *Restorative Justice* rispetto al sistema penale tradizionale, il concetto di *community* e quello di *restoration* inteso come obiettivo concreto della *Restorative Justice*.

In merito al primo di detti *endoxa*, dopo aver analizzato le tesi del già citato Christie sull'espropriazione del conflitto da parte dello Stato, l'Autore riporta le riflessioni di Howard Zehr, che nel suo testo "*Changing Lenses*"<sup>3</sup>, invita a riscoprire la centralità della persona umana senza tuttavia affermare la piena ed esclusiva disponibilità del conflitto in capo a vittima e offensore. In questa prospettiva, che non sfocia nell'abolizionismo puro, Zehr propone il sistema *restorative* come un *continuum* del sistema legale tradizionale (p. 87).

A parere dell'Autore vi è tuttavia un punto di convergenza nel pensiero dei due studiosi: la critica verso l'impostazione *avversarial* del processo. La teoria *restorative*, incetrata su di uno schema consensuale, è dai più sentita come in antitesi alla teoria conflittuale, e ciò ha comportato che concetti come decisione e coercizione siano stati considerati incompatibili con il paradigma *restorative*. Tale modello, infatti, nel sentire comune, è valutato come totalmente alternativo alla pena. In realtà, sottolinea l'Autore, l'alternatività tra sistema penale tradizionale e *Restorative Justice* è un concetto tutt'altro che scontato, dal momento che sono due sistemi assolutamente compatibili, come affermato nel prosieguo del saggio.

Il secondo *endoxa* analizzato dall'Autore è il concetto di *community* che egli definisce ambiguo ma pervasivo. Spesso all'interno delle teorie *restorative* tale concetto è delineato come una percezione piuttosto che sulla base di uno specifico ragionamento. Tale concetto tuttavia risulta oltremodo sfuggente, esistendo diversi modi di definire la *community*: dalla comunità civile (macro *community*), all'*entourage* di persone più vicino a vittima ed offensore (micro *community*), alla *community* come gruppo di appartenenza, al comunitarismo (p. 88).

A ben vedere, nella *Restorative Justice*, sottolinea l'autore, il concetto di *community* assume una duplice veste: chiave di lettura della realtà sociale in cui vittima e offensore si trovano ad agire e fine verso il quale orientare le capacità *trasformative* della *restoration*. La *community* diventa pertanto sia l'oggetto di attenzione della giustizia riparativa che soggetto e gestore delle medesima. Sulla base di tali considerazioni, l'Autore propone quindi una schematizzazione che aiuta a comprendere i vari modi di intendere il concetto di *community* nel paradigma *restorative*: la *community* può essere individuata infatti come vittima del reato, come soggetto cointeresato nella risposta al reato, come fonte di individuazione dei comportamenti che il diritto è chiamato a sanzionare, come vero titolare del conflitto

<sup>3</sup> H. Zehr, *Changing Lenses, new focus on crime an justice*, Scottsdale, 1990.

sociale, come tessuto di relazioni che ha una precisa responsabilità nell'insorgenza del reato e nella gestione del conflitto (pp. 97-98). La conclusione dell'Autore è ferma nel definire come impensabile il poter ricondurre il concetto di *community* ad una nozione univoca o sufficientemente unitaria. Egli sostiene pertanto la possibilità che il concetto di *community* rientri fra quelli che individuabili come un *endoxon* apparente.

Anche il concetto che più dovrebbe caratterizzare il paradigma *restorative*, ovvero il significato di *restoration*, pare essere colpito dall'anzidetta "flessibilità" concettuale. L'Autore individua tre modi principali di intenderlo: la *Encounter Theory*, la *Reparative Theory*, e la *Transformative Theory*, la cui analisi viene rimandata ai successivi capitoli (p. 99-103).

La seconda parte del testo, intitolata "*Oltre il consenso: possibilità e limiti della Restorative Justice*" è dedicata al vaglio critico dei concetti esposti nella prima parte del saggio.

Il quarto capitolo, intitolato "*Quale alternatività per la restorative justice*" (pp. 107-138) affronta il problema della alternatività del paradigma *restorative* al modello di giustizia penale tradizionale. A parere dell'Autore risulta, infatti, poco chiaro in dottrina se la *Restorative Justice* debba essere considerata totalmente altra rispetto alla giustizia tradizionale o se debba essere intesa come una visione diversa della giustizia. Vengono presentati al tal proposito due modelli del paradigma *restorative*, quello "purista" e quello "massimalista".

L'operazione condotta dal modello purista, tuttavia, a parere dell'Autore, non è mirata ad indagare il principio della *Restorative Justice* ma a valutare come propri dell'identità *restorative* solo quegli aspetti del paradigma che differenziano tale teoria dal modello di giustizia tradizionale. Essi sono: la volontaria cooperazione tra le parti, la definizione consensuale della controversia, l'idea di giustizia come soddisfacimento dei bisogni individuali; il tutto ricondotto a un modello informale e flessibile (p. 114).

La prima critica che l'Autore muove al modello purista è il mancato riferimento alla riparazione tra i fini del paradigma *restorative*. Il secondo limite del modello purista è quello di rendere il paradigma *restorative* inapplicabile alle situazioni non definibili tramite accordo. Il modello "massimalista" al contrario, ispirandosi alla teoria di Zehr, ritiene che il paradigma *restorative* rappresenti una nuova prospettiva da applicare all'intero sistema della giustizia tradizionale e non da sostituire allo stesso. L'Autore ritiene, pertanto, la proposta massimalista maggiormente condivisibile e realistica. Essa, infatti, presuppone l'esistenza di un sistema penale e processuale e non vuole sostituirsi ad esso.

Il concetto di alternatività a parere dell'Autore sarebbe, quindi, da diluirsi fortemente; tale rivalutazione andrebbe fatta non nel senso di vedere il paradigma *restorative* come applicabile solo in determinati ambiti o in relazione a particolari controversie quale ausiliario della giustizia tradizionale ma come una differente prospettiva che deve informare la chiave di lettura del fenomeno criminale e la *ratio* stessa della risposta a quest'ultimo (p. 116).

L'autore conclude la propria analisi sottolineando come sia necessaria alla luce di tali considerazioni la ricerca di un archetipo giuridico nel quale persona e relazioni umane non siano sovrastrutturali ma siano co-implicate nella struttura e nel fine stesso del diritto.

Il diritto muta, pertanto, da oggetto statico di tutela a funzione dell'esigenza di comporre costantemente il conflitto interpersonale. Compito del diritto, scrive l'Autore, riprendendo peraltro i temi e i ragionamenti proposti anche da Francesco Gentile in numerose opere della sua produzione scientifica, sarebbe quello di consentire la conversione del conflitto in controversia e di far emergere una soluzione condivisibile da entrambe le parti.

L'Autore sostiene tuttavia che ciò che non appare ancora tematizzato all'interno del dibattito sulla *Restorative Justice* è il significato che assume la partecipazione dei soggetti coinvolti, in questo meccanismo di trasformazione del conflitto in controversia. Il dubbio di fondo che si pone l'autore a tal proposito è se importi esclusivamente la presenza del consenso fra le parti o se esso debba giungere attraverso un determinato procedimento.

Tale questione, sottolinea l'Autore, emerge in riferimento a tre differenti profili: l'accertamento di ciò che sta a monte della riparazione, la ragionevolezza della risposta *restorative* in relazione al punto di vista interno al conflitto e la ragionevolezza della risposta *restorative* in relazione al punto di vista esterno ad esso.

Il primo profilo si risolve in un accertamento della base fattuale che ha generato il conflitto mediante un'indagine di carattere processuale (p. 123).

In merito al secondo profilo, la *Restorative Justice* pone una grande enfasi nelle potenzialità empatiche della comunicazione. L'Autore a tal proposito si pone il quesito se la sintonia emotiva tra le parti debba oltrepassare la possibilità di impostare in termini razionali e argomentabili la soluzione di una controversia (p. 126). Il rischio di un tale approccio è tuttavia quello di instaurare una comunicazione emotiva tanto aleatoria quanto difficilmente controllabile nei suoi contenuti. L'empatia, a parere dell'Autore, gode di notevole importanza nel paradigma *restorative* ma non può diventare l'elemento egemone per la soluzione della controversia. È sempre necessario dar conto delle ragioni delle parti in modo razionale, rendendo la scelta personale argomentabile.

In questo si fonda l'importanza della dimensione dialettico-dialogica nel contesto del paradigma *restorative*. In merito al terzo profilo individuato, il reato, a parere dell'autore non è riconducibile ad un mero conflitto tra privati, specie quando genera allarme sociale.

Ciò che risulta fondamentale pertanto non è solo la possibilità di una comunicazione fra i soggetti coinvolti, ma quella di un vero e proprio dialogo in cui vengano a confrontarsi argomenti e ragioni delle parti.

Processo e *restorative practices* risultano in quest'ottica complementari, secondo l'Autore, per raggiungere un modello a misura d'uomo della giustizia (pp. 137-138).

Nel quinto capitolo, intitolato "*La Community fra nostalgie, pericoli e proposte*" (pp. 139-161), l'Autore affronta l'analisi del secondo luogo comune individuato nella prima parte del saggio, ovvero il concetto di *community*. L'Autore riscontra tre linee di tensione che stanno alla base del suddetto concetto: l'istanza anti statualistica, la comunità come strumento di controllo sociale indiretto e l'esigenza di bilanciare ordine e autonomia.

L'Autore sottolinea come il riferimento alla *community* si ponga in contrasto con l'idea per cui lo Stato e la sua volontà possano diventare regola esclusiva della socialità. Quest'ultima, infatti, nelle teorie *restorative* è considerata come un dato originario e condizionante, indipendente dall'arbitrio della volontà sia del singolo che dello Stato. Stando all'attuale spersonalizzazione e astrattezza dell'ordinamento giuridico vi sarebbe bisogno di ricostruire o reintegrare la *community*, esattamente all'opposto di quanto sostenuto dal giusnaturalismo moderno. L'ordinamento giuridico, sottolinea l'autore, appare come uno *status naturae* dal quale è necessario fuoriuscire per ritornare all'originario concetto di socialità (p. 142). Una tale interpretazione del concetto di *community*, tuttavia, a parere dell'Autore genera numerosi problemi e contraddizioni sia concettuali che praxeologiche.

L'Autore presenta a tal proposito una teoria ideata all'interno del paradigma *restorative*: la *Reintegrative Shaming*, la quale si presenta come una modalità di controllo sociale in cui risulta centrale la capacità della collettività di mostrare al reo la riprovevolezza del suo comportamento antisociale, offrendo contemporaneamente accoglienza a una sua eventuale desistenza dalla condotta. Ciò che è fondamentale per tale teoria è la reintegrazione del reo nella comunità attraverso la pressione psicologica. Il rischio che l'Autore individua in tale modalità è l'obbligo di conformismo a determinati valori sociali imposti, e la perdita del significato riparatorio della sanzione (pp. 148-149).

Altro contributo nella definizione del concetto di *community* analizzato dall'Autore è quello fornito dal *Sociological Communitarism*, corrente di pensiero sorta in Nord America all'inizio degli anni '90. Per questa teoria ordine sociale e autonomia individuale devono essere armonicamente bilanciati.



L'Autore osserva come per questa linea di pensiero l'uomo sia da considerarsi calato all'interno di una rete di relazioni inevitabili e alle volte conflittuali. La *community* pertanto non è intesa come ideale di società senza conflitti bensì come la *socialitas* stessa, nel suo stretto legame con la persona umana.

Anche queste proposte come le precedenti, tuttavia, a parere dell'Autore non sono in grado di far chiarezza sulle ambiguità relative al concetto di *community*. Diventa fondamentale, infatti, a tal proposito una riflessione di carattere antropologico. Emblematiche risultano all'uopo le parole del filosofo Sergio Cotta il quale afferma: "*la relazionalità non è il prodotto né della volontà personale né dell'imposizione di un ente collettivo, ideale o storico sociologico*"<sup>4</sup>.

La conclusione a cui giunge l'Autore è che l'individuo è sinolo di *suitas* e *socialitas*, in esso soggettività e relazionalità convivono necessariamente.

Alla luce di tali considerazioni, l'interconnessione, la *community* non è più ascrivibile ad un vago sentimento ma è un dato strutturale della natura umana. In tal senso si spiega come il reato, il quale colpisce sia il singolo soggetto, ma anche l'insieme di relazioni ad esso connesse, non possa essere ridotto al solo conflitto individuale ma rivesta una dimensione pubblica imprescindibile; d'altro canto, tuttavia, la *community* non può estromettere il soggetto dalla gestione del conflitto sorto dal reato, come al contrario accade nei sistemi giuridici moderni (p. 160).

Il sesto capitolo del saggio, intitolato "*Riparazione e Restorative Justice: una relazione imprescindibile*" (pp. 163-198) è dedicato all'analisi del terzo luogo comune, citato precedentemente, che l'autore individua nel concetto stesso di *restoration*. Egli riprende i tre modelli principali già esposti al termine del terzo capitolo: le prospettive *encounter*, *reparative* e *trasformative*.

A parere dell'Autore, l'approccio *encounter* desta notevoli dubbi. L'incontro fra offensore è vittima infatti non risulta sempre possibile, e non è peraltro sempre positivo. Non sarebbe possibile pertanto fondare il paradigma *restorative* esclusivamente sull'incontro fra i soggetti coinvolti.

L'approccio *trasformative*, focalizza invece l'attenzione sulle dinamiche socio-culturali influenzanti la manifestazione del crimine. Le responsabilità personali dell'agente e la gravità delle lesioni provocate, tuttavia, in quest'ottica possono passare in secondo piano rispetto alla necessità di ricostruire il tessuto di relazioni caratterizzante la società. Un tale approccio, sottolinea l'Autore, inoltre, non distingue in modo netto tra reazione penale e azione sociale atta a dissuadere dal commettere atti criminosi con il rischio che l'azione sanzionatoria tipica del diritto penale assuma aspetti morali e sociali (p. 167).

<sup>4</sup> S. Cotta, *Diritto, persona, mondo umano*, Torino, 1989, p.80.

La prospettiva *reparative*, a parere dell'autore è quella che meglio individua i confini concettuali della risposta sanzionatoria nel paradigma *restorative*: la riparazione costituisce un elemento imprescindibile della *Restorative Justice*.

Ciò che è alla base della reazione *restorative*, infatti, secondo l'Autore è la progressiva estromissione dei singoli individui dall'intero sistema della giustizia penale. Lo Stato si propone come monopolista della reazione al conflitto generatosi dal reato. I vari significati che si sono attribuiti al concetto di sanzione e alla sua giustificazione nel corso del tempo sono, pertanto, sempre stati fondati sul presupposto che il reato generi un conflitto pubblico fra Stato e individuo; la vittima è posta in una posizione del tutto marginale. La giustizia penale alla luce di tali considerazioni è avvertita, dunque, come assolutamente autoreferenziale. È a questo punto che, secondo l'Autore, interviene il paradigma *restorative*. La *restoration* mira a fare della sanzione un'occasione costruttiva in cui il reo abbia contezza del *vulnus* inferto alla vittima, ponendosi il problema prioritario di favorire la rigenerazione del tessuto relazionale ferito.

Risulta fondamentale, in tale ottica, analizzare le ripercussioni del reato nella vita concreta della vittima e del suo *entourage* prima ancora che a livello di sistema giuridico danneggiato.

La riparazione a cui punta il *restorative paradigm*, sottolinea acutamente l'Autore, è in primo luogo dialogica: la ricostruzione di relazioni intersoggettive fra i soggetti originariamente coinvolti dal conflitto. Tali considerazioni sono espresse nel fondamentale testo precedentemente citato di H. Zehr, "*Changing lenses*". Dopo aver delineato i tre principali modelli di giustizia retributiva, l'autore statunitense propone le prime conclusioni in merito al concetto di *restoration* e degli elementi fondamentali che lo costituiscono: la riparazione, e la partecipazione<sup>5</sup>.

La partecipazione risulta fondamentale per valutare l'adeguatezza della riparazione e del il processo dialogico intercorrente fra offensore e vittima. Essa, peraltro, costituisce già di per se stessa una parte della sanzione dal momento che costringe l'offensore a entrare in dialogo con l'offeso e ad uscire dalla logica violenta del reato. La riparazione pertanto, sebbene risulti necessaria nell'ottica *restorative* non è sufficiente. Deve essere accompagnata dalla partecipazione. Tuttavia non si può forzare la vittima all'incontro con l'offensore ne tanto meno si potrà costringere quest'ultimo a entrare in dialogo con la vittima. È necessario, però, proporre la possibilità ad entrambi di ristabilire una relazione. Dipenderà da una scelta morale del singolo usufruire o meno di tale possibilità: già questa scelta è di per sé una forma di maturazione dei soggetti. La *Restorative Justice* pertanto si forma anche quando non si arriva ad una soluzione consensuale del conflitto.

---

<sup>5</sup> H. Zehr, *Changing Lenses, new focus on crime an justice*, Scottsdale, 1990, p. 34-36.

L'Autore sottolinea, tuttavia, come una sanzione concordata non sia sempre una sanzione adeguata: non è possibile, a parere dell'Autore, l'applicazione di una sorta di proprietà commutativa tra adeguatezza e consenso, e tale errore concettuale è alla base delle ambiguità che caratterizzano il consenso diffuso al paradigma *restorative*.

Il perdono e la riconciliazione non possono considerarsi, alla luce delle predette considerazioni formulate dall'Autore, elementi essenziali della *Restorative Justice*. Essi potranno accadere più frequentemente in seguito all'applicazione dei *restorative processes* ma non per questo sono da considerarsi connaturati al concetto di *restoration*. L'Autore ritiene sia necessario dare dei fondamenti filosofici alla teoria generale espressa da Zehr secondo il quale se il reato è ingiustizia che si manifesta come danno alle persone e alle relazioni fare giustizia significa riparare a tale danno, con peculiare attenzione alle sue implicazioni personali e interpersonali. Tali considerazioni, tuttavia, sono spesso supportate esclusivamente su osservazioni di carattere esperienziale, senza mai essere problematizzate.

L'aspetto fondamentale analizzato dall'Autore in relazione alla suddetta considerazione è il concetto di reato. Quest'ultimo viene inteso come indebita assolutizzazione della propria volontà e reificazione dell'altro. Tuttavia è evidente come vi sia impossibilità logica di trattare l'altro come un oggetto. Quando il soggetto lo fa, percepisce necessariamente la propria azione come indebita tanto da un punto di vista etico che logico.

Anche l'ordine giuridico, sottolinea l'Autore, tuttavia, deve essere sottoposto alla condizione dialogica suddetta se non vuole dare una connotazione violenta e contraddittoria del proprio agire. A tal proposito risulta fondamentale il processo come elemento di trasformazione del conflitto in controversia. A parere dell'Autore, sotto tale profilo, la *Restorative Justice* si dimostra assolutamente innovativa: essa garantisce che la controversia sia autenticamente attenta alle persone e alle relazioni intersoggettive spesso soffocate dai tecnicismi delle procedure. Altro aspetto innovativo è quello di controversializzare la pena in vista di una ricerca comune di una risposta adeguata al reato. La *Restorative Justice* si prefigura essenzialmente, dunque, alla luce di tali considerazioni, come una giustizia essenzialmente dialogica.

L'Autore nel successivo corollario (pp. 194-197) analizza se e come il paradigma *restorative* possa essere applicato in caso di danno irreparabile, quando cioè la vittima non è più in grado di poter proporre il proprio punto di vista, in particolare nel caso dell'omicidio. La conclusione a cui giunge l'autore, ripercorrendo i ragionamenti di Francesco Cavalla<sup>6</sup>, è che la riparazione in questi casi non avverrà in forma specifica ma per equivalente, assumendo una forma risarcitoria nei confronti dell'*entourage* della

---

<sup>6</sup> F. Cavalla, "La pena come riparazione. Oltre la concezione liberale dello Stato: per una teoria radicale della pena", in Aa. Vv., *Pena e Riparazione*, a cura di F. Cavalla e F. Todescan, Padova 1998, p. 96-97.

vittima, rendendo applicabile il paradigma *restorative* anche nei casi di danno irreparabile.

Nella successiva postilla (pp. 198-204) l'Autore analizza un recente articolo di George Pavlich in merito all'insostenibile leggerezza dell'elemento riparativo che caratterizzerebbe la *Restorative Justice* confutando le tesi ivi espresse dall'autore tramite i ragionamenti svolti in precedenza sull'attualità e la necessità dell'elemento riparativo nel paradigma *restorative* e disvelando le contraddizioni interne alle valutazioni di Pavlich.

Nell'ultimo capitolo del saggio, intitolato "*Conclusioni*" (pp. 205-212), l'Autore, dopo aver delineato in modo nitido i confini concettuali, i limiti e le potenzialità del paradigma *restorative*, prova ad esprimere un giudizio complessivo sulla *Restorative Justice*.

Quale primo merito di detta teoria l'Autore individua la riproposizione di un dibattito interrogativo integrale sul problema della giustizia penale e sui suoi fini. Altro merito attribuito dall'Autore è la capacità della teoria *restorative* di raffrontare costantemente studi teorici e declinazioni pratiche. Tale merito, tuttavia, costituisce anche un limite poiché i confini concettuali della teoria rischiano di rimanere troppo incerti. Il consenso generale e generico di cui gode la *Restorative Justice*, infatti, a parere dell'Autore rischia di essere un alibi per evitare di affrontare le questioni teoriche radicali che stanno alla base della teoria e che sono state delineate nel corso del saggio.

L'Autore sottolinea, quindi, l'urgenza per il paradigma *restorative* di elevarsi oltre il generico consenso.

Ciò che sta alla base della *Restorative Justice*, dunque, alla luce delle considerazioni svolte nel saggio, è la ricerca delle ragioni comuni ai soggetti interessati nel conflitto, condivise perché risultate condivisibili dopo un vaglio critico. A margine l'Autore sottolinea come anche il concetto di pena debba risultare condiviso, essendo indisponibile in maniera assoluta sia per lo Stato che per le parti private. Alla base di tale indisponibilità vi sarebbero, secondo l'Autore l'istanza partecipativa e quella riparativa, entrambe, come visto, fondamentali per la teoria *restorative*. Anche la controversializzazione della pena risulta una novità davvero importante introdotta dal paradigma *restorative* ai modelli di giustizia tradizionale.

L'Autore indica, quindi, la *Restorative Justice* come una giustizia dialogica "*la quale interviene perché la dimensione del dialogo intersoggettivo è stata violata e si pone l'obiettivo di ripristinarla e assume il dialogo come proprio strumento operativo e come propria condizione di validità*" (p. 208). Per realizzare tale progetto è tuttavia necessaria, a ben vedere, una riumanizzazione della giustizia penale. Il diritto deve fondarsi

sull'uomo, uscendo dalle sicurezze della *techne* e delle geometrie legali, per aprirsi al sempre nuovo che scaturisce dall'interazione fra gli uomini. La *Restorative Justice*, conclude l'Autore, nell'incertezza dei suoi confini concettuali, può rappresentare una sorta di "mito contemporaneo" nel porsi la domanda su quale sia il significato della giustizia e su cosa la giustizia richieda ad ognuno (p. 209).

Sebbene tali affermazioni possano apparire lontane dalle moderne esigenze del giurista pratico, osserva l'Autore, esse rammentano come sia fondamentale non ridurre l'umano entro una visione tecnica del diritto che, per quanto rassicurante, risulta comunque inadeguata alla definizione dei complessi aspetti della vita e delle relazioni intersoggettive.

Concludendo, l'opera di Federico Reggio, di cui si è tentato in questa sede di offrire una breve disamina riassuntiva, è una approfondita ed attenta analisi della teoria della *Restorative Justice*, nei suoi concetti fondamentali. Tale corrente di pensiero, seppur di recente concezione, rappresenta senza dubbio una interessante sfida alla scienza giuridica moderna: ripensare la ragion d'essere, le finalità e i limiti della risposta al reato attraverso la prospettiva dei soggetti coinvolti dal conflitto.

A ben vedere, inoltre, il saggio affronta due temi fondamentali, sempre attuali e di ampio respiro: la centralità dell'uomo nella riflessione giuridica e quale sia il vero significato della giustizia. È l'Autore stesso che ci ricorda come il voler escludere l'elemento umano dal diritto, e considerare quest'ultimo esclusivamente uno strumento tecnico, rischi di condurre ad una visione dogmatica e fideistica della legge.

Se ciò accade, le norme giuridiche, prive di un costante riferimento alla condizione umana, si tramutano in *monstra legum*, in quanto incapaci di adattarsi ai continui mutamenti che contraddistinguono la vita e le relazioni interpersonali. Una riflessione acuta che non può lasciare indifferente il giurista pratico che quotidianamente ha a che fare con il diritto.

Alla luce di tali considerazioni appare opportuno concludere questa breve disamina con alcune parole pronunciate da Francesco D'Agostino nel commentare l'opera del suo maestro Sergio Cotta, che, a nostro parere, ben si attagliano al saggio di Federico Reggio; riteniamo infatti che le riflessioni contenute in "*Giustizia Dialogica*" risultino, in definitiva, un chiaro monito al giurista affinché non dimentichi, nel suo operare quotidiano, "*quel necessario supplemento d'anima, che è indispensabile per non svuotare di significato il senso di giustizia che ogni essere umano coltiva e porta in se stesso*"<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> S. Cotta, *Il diritto come sistema di valori*, Milano, 2004, p. 7.